

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 28

“DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME E DEI MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, la Regione Puglia, al fine di garantire l’esplicazione dell’azione amministrativa e della gestione del Servizio idrico integrato (SII) in funzione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti:

- a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate;
- b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
- c) le modalità per l’organizzazione e la gestione del SII.

Art. 2

(Delimitazione degli ATO)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto dell’interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, lettera a), l’ATO è costituito dall’intero territorio regionale.

Art. 3

(Modifica degli ATO)

1. La delimitazione di cui all’articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province

esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.

Art. 4

(Competenze regionali)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull’attività delle Autorità d’Ambito di cui all’articolo 6.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda l’approvvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili.

Art. 5

(Modalità e forme di cooperazione)

1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, così come di seguito riportato:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti;
- b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l’adeguamento del SII alla domanda dell’utenza;
- c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d’interventi di cui alla lettera b);
- d) scelta delle modalità di gestione del SII, nell’ambito degli istituti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l’articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
- f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);
- g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull’osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all’articolo 11 della legge n. 36 del 1994.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.

3. I Comuni e le Province ricadenti nell’ATO, al

fine di garantire la gestione unitaria del SII secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano apposita convenzione di cui all'articolo 24 della legge n. 142 del 1990, definita sulla base dello schema di convenzione da approvarsi da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.

Art. 6 (Autorità d'Ambito)

1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all'ATO istituiscono un organismo comune per l'organizzazione del SII denominato "Autorità d'Ambito", con sede presso la Provincia in cui ricade il maggior numero di abitanti dell'Ambito.

2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione dei Comuni e delle Province appartenenti all'ATO.

3. Il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di abitanti appartenenti all'ATO provvede alla convocazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 5.

4. La Provincia di cui al comma 3 è l'ente responsabile del coordinamento e alla stessa compete la legale rappresentanza dell'Autorità d'Ambito.

5. L'Assemblea delibera, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità d'Ambito e in particolare:

- a) determina la tariffa unica di ambito;
- b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio;
- c) assicura la salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
- d) individua la forma di gestione del SII nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 5, lettera d);
- e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione;
- f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito.

6. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell'Assemblea e sugli atti di cui al comma 5, lettera d), è esercitato dall'Organo di controllo competente.

7. Le modalità e i tempi dell'esercizio del controllo

sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

8. La convenzione di cui all'articolo 5 contiene le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15.

9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza, viene costituita presso l'ente responsabile del coordinamento un'apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all'articolo 5 stabilirà la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione e il suo funzionamento.

Art. 7 (Rappresentatività dell'Autorità d'Ambito)

1. L'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all'ATO è composta:

- a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
- b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato, della Provincia o delle Province, senza diritto di voto.

Art. 8 (Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di gestori)

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita convenzione.

2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'Autorità d'Ambito procede agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. Il gestore del SII è unico per l'intero ambito. L'Autorità d'Ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l'Autorità d'Ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio.

5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si

provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge n. 36 del 1994.

Art. 9

(Acquedotti e opere di competenza regionale)

1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso all'Autorità d'Ambito ai fini della istituzione del SII.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla adozione degli atti formali di affidamento in uso.

Art. 10

(Accordi di programma)

1. In applicazione dell'articolo 17 della legge n. 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il Presidente dell'Autorità d'Ambito, d'intesa con la Regione stessa, hanno facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

Art. 11

(Tariffa d'Ambito)

1. La tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), è unica per tutto il territorio dell'Ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell'intero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun Ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.

3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 36 del 1994.

4. In attuazione dell'articolo 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.

Art. 12

(Organo di garanzia)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nell'uso delle risorse idriche di cui al citato articolo 21, con gli ATO e con le Autorità di Bacino.

Art. 13

(Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche)

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso l'Assessorato competente in materia di risorse idriche.

2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'ATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonché alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.

3. Del Comitato fanno parte:

- a) il Coordinatore dell'Area competente per materia;
- b) il dirigente del Settore risorse naturali della Regione Puglia;
- c) il dirigente dell'Ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;
- d) il dirigente dell'Ufficio difesa del suolo della Regione Puglia;
- e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall'Assessore regionale all'agricoltura, uno dall'Assessore all'ambiente e uno dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;
- f) i segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
- g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal Consiglio regionale;
- h) un esperto designato dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.

4. Il Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.

5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti

del Settore risorse naturali, il segretario del Comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.

7. È abrogato l'articolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite al Comitato di cui al presente articolo.

Art. 14 (Personale)

1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994.

Art. 15 (Disposizioni finanziarie)

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dell'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 "Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994", che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 "Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche l.r. n.

24/1983", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ATO. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 16 (Norma transitoria)

1. In relazione alla specificità dell'ATO unico, così come definito dall'articolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, un unico ente pubblico a servizio della quasi totalità dei Comuni, in fase di prima attuazione della presente legge e comunque fino al primo affidamento della gestione del SII, la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del SII da parte dell'Autorità d'Ambito.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 Settembre 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'Art. 1

– La L. 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 14 S.O. del 19-1-1994.

Nota all'Art. 4

– L'art. 17 della L. 36/94 così dispone:

Art. 17 Opere e interventi per il trasferimento di acqua

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A

tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.

4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.

6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.

Note all'Art. 5

— La L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", pubblicata nella Gazz. Uff. n. 135 S.O. del 12-6-1990, è stata modificata numerose volte, da ultimo dalla L. 3-8-1999, n. 265. Si riporta il testo dell'art. 22 così come modificato dalla L. 127/97:

Art. 22
Servizi pubblici locali

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

— La L. 23 dicembre 1992, n. 498 "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 304 del 29-12-1992. Si riporta il testo dell'art. 12:

Art. 12

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
- b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
- c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;
- d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la in-

tegrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 (51) è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della L. 36/94:

Art. 9

Disciplina della gestione del servizio idrico integrato

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di

garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

Art. 11

Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato

1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).

2. La convenzione tipo prevede, in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- d) i criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- g) la facoltà di riscatto da parte degli enti secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
- h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato.

– Si riporta il testo dell'art. 24 della L. 142/90 così come modificato dalla L. 265/99:

Art. 24

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

– Si riporta il testo dell'art. 32 della L. 142/90 così come modificato dalle Leggi nn. 81/93; 549/95; 127/97 e 415/98:

Art. 32

Competenze dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) (abrogata);
- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Note all'Art. 6

– Il testo dell'art. 9 della L. 36/94 è riportato in nota all'art. 5.

Nota all'Art. 8

– Il testo degli articoli 11 e 17 della L. 36/94 sono riportati rispettivamente in nota agli artt. 5 e 4.

Nota all'Art. 9

— La L. 2 maggio 1976, n. 183 "Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976/80" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 121 dell'8-5-1976. L'articolo 6 così dispone:

Art. 6

Completamento e trasferimento di opere alle regioni

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 16 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, e all'art. 9 del D.L. 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella L. 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 32 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, e della L. 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno è altresì autorizzata a completare gli interventi di cui agli artt. 16, 17 e 21 della L. 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.

Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, già in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b), dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Tutte le opere già realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalità indicate dal comitato di cui all'articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

La Cassa è autorizzata altresì a fornire alle regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passività pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attività pubbliche.

Le regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'articolo 3.

Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno nell'esercizio delle opere anzidette è anche esso trasferito alle regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera nonché la complessiva anzianità di servizio maturata.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni.

Note all'Art. 10

— Il testo dell'art. 17 della L. 36/94 è riportato in nota all'art. 4.
— L'art. 27 della L. 142/90, modificato dalla L. 127/97, così dispone:

Art. 27

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per

assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché, interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

Nota all'Art. 11

— Si riporta il testo degli artt. 5 e 13 della L. 36/94.

Art. 5

Risparmio idrico.

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
- b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario ed agricolo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

Art. 13
Tariffa del servizio idrico

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definitivo all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

1. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

Nota all'Art. 12

– Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 12 della L. 36/94:

Art. 21
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

1./4. Omissis.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province, autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

Nota all'art. 13

– La L.R. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" è pubblicata nel BUR n. 132/83. L'articolo 46, modificato dalle LL.RR. 5/93 e 19/85, istituisce e disciplinava il Comitato tecnico per le risorse idriche (CO-TRI).

Nota all'Art. 14

– Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 della L. 36/94:

Art. 12
Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

1./2. Omissis.

3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4./7. Omissis.